


Allegato 2



Prime indicazioni per l'applicazione dell'art. 4, comma 3, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"

Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 4 della L. 24/2017 – il quale prevede, fra l'altro, che le strutture sanitarie pubbliche rendano disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, -, i componenti della Sub Area Rischio Clinico si orientano, in prima istanza e nella prospettiva di ulteriori approfondimenti, rispetto all'applicazione del dettato normativo che si riferisce appunto ai risarcimenti e quindi agli importi liquidati per i sinistri (inteso come sinistri liquidati in quel dato anno) comunque "verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario"; andranno esclusi pertanto dalla pubblicazione i pagamenti riferiti a danni di altra natura (ad esempio smarrimento effetti personali, danni a cose, ecc.). Si fornisce quindi indicazione affinché gli importi complessivi erogati vengano pubblicati, in forma aggregata, e suddivisi per anno (a partire dal 2012); ogni anno si procederà a depubblicare i dati riferiti all'anno più vecchio aggiungendo quelli dell'ultimo anno.

La pubblicazione dei dati dovrebbe avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Al fine del rispetto della norma (art. 4 "Trasparenza dei dati") si suggerisce di effettuare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente-Altri contenuti", fatti salvi diversi orientamenti da parte delle istituzioni regionali/PA.